



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 31 del 26-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES -ADER- ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei, del mese di Giugno, alle ore 09:37, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione nelle persone dei signori:

		Presente/Assente
DE BARTOLO GIUSEPPE	PRESIDENTE	Presente
SERRA FRANCESCO	SINDACO	Presente
RICCHIO RAFFAELLA	VICE SINDACO	Presente
GANGI ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
PERRI ILIO	CONSIGLIERE	Presente
AIELLO EMILIA	CONSIGLIERE	Presente
PERROTTA ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
ZINNA MAURA	CONSIGLIERE	Presente
CAPUTO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Assente
PERROTTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
GRECO ORLANDINO	CONSIGLIERE	Assente
FIGLIUZZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
VILLELLA PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CARUSO,
Presiede il PRESIDENTE GIUSEPPE DE BARTOLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione di seduta;
E' altresì presente il consigliere **A.Gangi**;
Risulta assente il consigliere **O.Greco**.
Consiglieri presenti e votanti n. 11

Il Presidente introduce il 7° punto all'odg avente ad oggetto: **“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUES -ADER- ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUES, DL 38/2026, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.”**

Relaziona la consigliera **Angela Perrotta**: *“Parliamo di rottamazione quinquies agenzie delle entrate riscossione, che è stata introdotta con la legge di bilancio numero 199 del 30 dicembre 2025, che in un primo momento aveva esclusi i carichi degli enti locali. Successivamente con l'articolo 10 quinquies decreto legge 27 marzo numero 38, è stata data la possibilità agli enti comunali di aderire a questa rottamazione quinquies. In che cosa consiste? La rottamazione quinquies dà al contribuente debitore la possibilità di pagare solo il capitale e le spese di notifiche, quindi vengono stralciati sanzioni, interessi ed agio. E questo per quanto riguarda il contribuente. Per il comune, che cosa succede? Premesso che abbiamo una situazione debitoria che è pari a 1.626.253 €, quindi con questa rottamazione ci viene data la possibilità di un recupero. Ma la cosa più importante è che si tratta di crediti stralciati dal bilancio, quindi ci daranno la possibilità di entrate di cassa. Quindi da una parte ci sta l'appetibilità per il cittadino, dall'altra per il comune. Considerato che per questa proposta abbiamo avuto il parere favorevole del Revisore dei Conti e considerato che bisogna aderire entro il 30 giugno, io vi chiedo l'approvazione e quindi l'immediata esecutività.”*

Chiede la parola il Consigliere **Villella** per dichiarazione di voto;

Presidente precisa la differenza tra intervento, nel corso del quale si fa nella discussione, e la dichiarazione di voto. Quindi invita il consigliere Villella, per la formalità della seduta, di fare il suo intervento come dibattito.

Prende la parola il consigliere **Villella**: *“Grazie, Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. In ordine alla rottamazione quinquies e alla sua proroga, prendo la parola con un profondo senso di responsabilità, ma anche con la ferma determinazione di chi non intende nascondere la polvere sotto tappeto. La nostra posizione è chiara e coerente. Noi non faremo mancare il nostro sostegno a misure che vadano concretamente incontro ai cittadini di Castrolibero, specialmente in un momento economico così complesso. La proroga dei termini per la rottamazione è un atto di sensibilità, è un aiuto dovuto a quelle famiglie, a quelle imprese che si trovano in una situazione di evasione di necessità, schiacciate tra rincari e scadenze, e che vogliono mettersi in regola attraverso percorsi più agevoli. Tuttavia, colleghi, non possiamo e non dobbiamo commettere l'errore di scambiare una misura di emergenza per una soluzione strutturale, e non possiamo farlo oggi alla luce del quadro drammatico in cui versa il nostro ente, culminato lo scorso 5 maggio con la dichiarazione di prefallimento. La rottamazione e le sue proroghe curano il sintomo, ma lasciano totalmente intatta la malattia. E la malattia del bilancio di Castrolibero è il divario strutturale, cronico e permanente tra le entrate previste e i tributi effettivamente riscossi. La dichiarazione di prefallimento del 5 maggio scorso è la certificazione di un fallimento di un modello. Per anni si è proceduto con una programmazione di bilancio che ha iscritto entrate teoriche pur di garantire coperture e spese reali, dopando la capacità di spesa dell'ente. Quel vizio contabile oggi lo paghiamo a caro prezzo. Lo paghiamo con l'obbligo di gonfiare a dismisura il fondo crediti di dubbia esigibilità, bloccando risorse preziose che vengono sottratte ai servizi essenziali per i cittadini: manutenzione delle strade, asili, politiche sociali, decoro urbano. Nello specifico vi è da evidenziare che trattasi sicuramente di un'agevolazione importante per i cittadini in difficoltà, per quanto tuttavia si dimostra essere una misura premiale per chi non ha mai pagato le imposte, tagliando fuori, viceversa, coloro i quali si erano resi adempienti in ordine alla precedente rottamazione, meno conveniente di quella attuale. Ma su questo punto non appare opportuno dilungarsi diffusamente atteso che non riguarda decisioni di questo comune, sebbene le forze politiche del governo nazionale, tra tutte Fratelli d'Italia*

e la Lega Nord, dalle quali chi mi conosce ho sempre mantenuto distanze ideologiche siderali, appare certamente più opportuno, in vero, analizzare quelle che sono le lacune relative a questo ente comunale, soprattutto in considerazione del fatto che la misura adottata era stata preannunciata come da sito internet il primo aprile corrente anno. Ebbene, si deve evidenziare in questa sede la notevole difficoltà relativa alla reperibilità della modulistica per aderire al beneficio di che trattasi, atteso che l'unica istanza trovata, almeno per chi è profano informatico, nella sezione modulistica riguarda la rateizzazione IMU ai sensi della delibera numero 15/2022 allegato articolo 27, il che denota una scarsa manutenzione in ordine degli aggiornamenti del sito internet, che nell'era digitale rappresenta un presidio fondamentale per la cittadinanza. Per altro verso, è utile fare presente che la medesima rottamazione Quinques, differentemente da quanto accade in altri comuni del tessuto urbano, non prevede, almeno per il momento, istanza conoscitiva delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata, pace fiscale 2026, che permette per l'appunto al cittadino di poter conoscere tutte le pendenze ascrivibili al richiedente che possano essere oggetto di definizione agevolata pace fiscale 2026. Si chiede pertanto alla giunta di questo comune di adoperarsi al fine di colmare le lacune sopradette, nonostante null'altro in ordine alla sostanza dell'intervento, che al netto delle migliorie che sono qui a proporvi rappresenta un beneficio per la comunità che siamo chiamati a rappresentare. Ciò detto, veniamo al punto nodale, cari colleghi. Questa delibera non viaggia nel vuoto. Agli inizi di agosto, tra pochissime settimane, questo comune sarà chiamato a presentare il piano di rientro. Quello sarà il vero momento della verità, il banco di prova da cui dipenderà il futuro della nostra comunità per i prossimi anni. Se pensate che il piano di rientro di agosto possa reggersi sulle sabbie mobili delle proroghe, sulle speranze di riscossione straordinaria, state portando Castrolibero dritta verso il dissesto guidato. Ad agosto non basteranno i rinvii delle scadenze o le operazioni di maquillage contabile. Servirà una programmazione prudenziale basata sui flussi di cassa reali; servirà una seria e mirata lotta all'evasione dolosa attraverso l'incrocio delle banche dati e contemporaneamente l'introduzione di strumenti di rateizzazione sociale preventiva per intercettare prima chi non ce la fa. Siamo pronti a votare favorevolmente a questa proroga per non colpire i cittadini in difficoltà, ma sfidiamo questa amministrazione a cambiare radicalmente rotta in vista delle scadenze di agosto. Il predissesto impone la fine della stagione dei bilanci di carta. La responsabilità verso la comunità di Castrolibero ci impone di votare questo rinvio per dare respiro ai contribuenti, ma vi annunciamo fin da ora che sui contenuti del piano di rientro di agosto non faremo sconti a nessuno. Pretendiamo un'operazione verità per il bene e per l'equità del nostro territorio. Grazie.”

Prende la parola la **Consigliera Zinna**: “Grazie Presidente. Semplicemente sottolineando quanto già detto dalla nostra consigliera delegata Angela Perrotta, e rimanendo prettamente sul punto all'ordine del giorno, volevo sottolineare anche l'importanza di questo strumento, che finalmente anche gli enti locali hanno facoltà di aderire alla rottamazione quinques, che è sicuramente un modo per fare cassa per l'ente, ma soprattutto permettere a quei cittadini che finora non hanno potuto adempiere al pagamento delle spettanze dovute di regolarizzare le proprie posizioni. Quindi poi, anticipo, ci sarà la nostra dichiarazione di voto, e quindi lascio la parola anche al consigliere Gangi.”

Prende la parola il consigliere **A.Gangi**: “E' chiaro che di tecnico e di discussione tecnica su questo punto c'è poco, nel senso che è un'opportunità, e questa opportunità ovviamente va colta. Il Comune non poteva non aderire a questa opportunità che lo Stato ci dà. Ma il mio intervento si rivolge precipuamente a quanto affermato dal consigliere Villella. Cioè, io sposo integralmente il suo intervento. Lo faccio mio, lo condivido fino in fondo, perché ovviamente la nostra amministrazione è chiamata a un senso di responsabilità e di rigore che la condizione economica drammatica in cui ci troviamo e che i numeri, al di là del bilancio di previsione di qualche mese fa, verranno, diciamo, resi pubblici attraverso l'attività di ricognizione che gli uffici- quindi gli uffici non la politica- sta compiendo e poi ci sarà la fotografia dell'esistente. Sulla fotografia dell'esistente, che è una fotografia oggettiva che non appartiene alla mia visione politica né a quella del Sindaco né a quella degli altri consiglieri, poi saremo tutti chiamati a fare un'azione e una valutazione sulla base di quello che sarà. Ma sicuramente, quanto preannunciato dal consigliere Villella, è

assolutamente condivisibile. Il periodo delle vacche grasse è finito, è terminato. Noi abbiamo- vi anticipo, perché mi piace guardare le carte non solo nella fase terminale ma anche nella fase di elaborazione— che Castrolibero probabilmente certificherà un debito di 10 milioni di euro. Quindi questa è la realtà dei numeri, non delle chiacchiere. E quindi su questo noi saremmo chiamati a fare una forte azione gestoria di responsabilità. Sono finiti i voli pindarici, è il momento di rimboccarci le maniche. Se c'è la condivisione di un'azione amministrativa finalizzata a riportare il comune in un alveo di gestibilità ordinaria io sarò tra quelli che mi adopererò per quanto possibile in questa direzione. Altrimenti, per come preannunciato in diverse circostanze, è bene che le carte vengono scoperte in maniera chiara, trasparente, oggettiva. E se ci sono le condizioni perché il Comune di Castrolibero debba— non se vuole— andare in dissesto, ebbene che questo accada. Io non lo auspico, perché chiaramente questo vuol dire una iattura per le casse comunali e per anche quel minimo di attività gestoria discrezionale che un'amministrazione, qualunque essa sia, ha in limine intenzione e forse anche ambizione di poter costruire in un percorso, diciamo, nuovo o comunque di prosecuzione di un'attività di gestione che è propria di chi vince le elezioni e si proietta a dire la sua secondo una visione personale e di visione. Dopodiché, per il resto, quello che dice il consigliere Villella è sacrosanta verità, quindi c'è poco da obiettare anche da questo punto di vista: i numeri fra poco verranno resi edotti, però caro consigliere Villella e cari consiglieri, mi permetto di evidenziare un elemento che non può essere sottaciuto. Noi siamo ancora senza l'approvazione del conto consuntivo. Il conto consuntivo andava per legge approvato in termini abbondantemente scaduti. Siamo ancora senza l'approvazione del conto consuntivo, nemmeno in giunta. Eppure la giunta comunale è stata già nominata da circa un mese. Dopodiché abbiamo oggi approvato le commissioni. Tra queste c'è la commissione bilancio. Si spera, perché mi risulta che siano state formulate anche delle diffide ad adempiere agli uffici, affinché, l'attività possibile da parte della Prefettura di scioglimento del Consiglio Comunale per mancata approvazione del conto consuntivo venga, come dire, depotenziata e quindi silenziata attraverso un adempimento sia pur tardivo. Esorto ufficialmente a chi mi sente, ai consiglieri, al Sindaco e dirigente, a produrre immediatamente la proposta del conto consuntivo in giunta. Qualora questa cosa non dovesse accadere, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Ed io, per chi mi conosce sa, non è che sono Angelo Gangi, l'avvocato Gangi, che milita nell'opposizione e poi cambia se milita nella maggioranza. Sarò sempre quello della verità e della responsabilità e dirò sempre e soltanto le cose che io ritengo, con tutti i limiti delle mie valutazioni individuali, giuste, sagge. E valuterò anche lì, caro consigliere Villella, se vi sono delle responsabilità individuali, collegiali, oppure se è tutto in regola secondo i criteri di una, diciamo, normale ortodossia di un cambio di amministrazione che è avvenuto medio tempore rispetto all'approvazione del conto consuntivo, e se si giustifica il tempo di assenza di approvazione, e se il Prefetto ritiene ancora di accondiscendere a una mancata approvazione di un documento contabile fondamentale tanto che il Tuel ne sanziona in caso di mancata approvazione del termine addirittura la nomina del commissario prefettizio e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi ci sarà da qui a breve un bel guardare, un bell'osservare, un bell'agire, un bel vigilare. Grazie.”

Per dichiarazione di voto:

- consigliera **Perrotti**: *“Dopo questa discussione dell'assessore Gangi, che diciamo non riguardava il punto in questione, ma apprendiamo notizie di diffide agli uffici per la mancata approvazione del rendiconto, immagino che il Sindaco sia stato informato ed abbia proceduto al controllo di questa di questa situazione, giacché oltre a presiedere la giunta, nomina anche i responsabili degli uffici o comunque i dirigenti. Ma rispetto al punto, perché voglio rimanere nel punto, e quindi l'adesione per l'estinzione dei debiti con l'ADER, naturalmente annuncio il nostro voto a favore e soprattutto però confido, perché volevo un attimo riprendere l'integrazione che ha fatto il Revisore dei Conti, perché non so come sarà possibile o gestibile giacché trattasi di pagamenti di agenzia, quindi di area riscossioni, quindi nella comunicazione da parte di area riscossione dell'avvenuto pagamento di queste, perché insomma non è proprio immediato il passaggio poi nelle casse del comune. Quindi l'attenzione, credo che a questo si riferisca il Revisore dei Conti, alla verifica di questi avvenuti trasferimenti da parte di Agenzia che non sono proprio immediati. La consigliera delegata può confermare il mio dire. Quindi annuncio il voto favorevole*

al punto all'ordine del giorno.”

-consigliera **Zinna**: “Propongo voto favorevole per il punto 7 di adesione alla rottamazione Ader. Grazie.”

Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile Area Entrate e Welfare di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”;

CONSIDERATO CHE:

la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;

lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga

parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 1.626.253,06;

nel bilancio comunale i residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione sono stati già oggetto di stralcio nell'attività di riaccertamento dei residui;

l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30 PER CENTO del valore dei carichi interessati;

l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DELIBERATO:

di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Castrolibero;

di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;

di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Entrate e Welfare, avente per oggetto **“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES -ADER– Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DL 38/2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.”;**

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PRESO ATTO del parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che in luogo della Commissione consiliare non ancora costituita, la presente proposta è stata esaminata dalla Conferenza dei Capi Gruppo di data 23/06/2026;

RITENUTO approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112;

di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Castrolibero;

di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;

di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

Gli uffici cureranno il coordinamento operativo ed informativo tra la definizione agevolata di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2026 e la rottamazione quinquies ADER;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DE BARTOLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CARUSO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

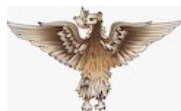
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CARUSO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 31 del 26-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES -ADER- ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 06-07-2026 al 21-07-2026 accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n°69).

Li, 06-07-2026

**IL RESPONSABILE
IVAN INFANTE**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005